

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare dall'Italia

del 15 gennaio 2015

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizoozie;
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) in Svizzera.

Art. 2 Importazioni vietate

Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell'Italia definite nell'allegato di:

- a. api (*Apis mellifera*);
- b. bombi (*Bombus* spp.);
- c. attrezzature apistiche usate;
- d. sottoprodotti apicoli non trasformati;
- e. miele in favo destinato al consumo umano.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 2015³.

15 gennaio 2015

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

p. o. Prisca Grossenbacher

RS 916.443.105.3

¹ RS 916.40

² RS 916.443.10

³ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 15 gen. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Allegato
(art. 2)

Zone di protezione

Sono state definite zone di protezione le seguenti aree dell'Italia:

Area comprendente

Regione Calabria: l'intera regione

Regione Sicilia: l'intera regione

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le
edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa
pagina rimane vuota.

